



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
D.D.

Roma, data del protocollo

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

E, p.c.

ALLE PREFETTURE - UTG

LORO SEDI

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA

-Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile

AOSTA

AI COMMISSARIATI DI GOVERNO DELLE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL COMANDO GENERALE DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: Licenze ex art. 88 TULPS per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi VLT e sale bingo. Quesiti in ordine alla verifica delle distanze minime da luoghi sensibili previste dalla normativa regionale e/o locale.

^^^^^^^^

Seguito:

F. n. 557/PAS/U/003881/12001(1) del 19/03/2018



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

D.D.

Sono pervenuti a questo Ufficio alcuni quesiti concernenti l'interpretazione della circolare n. 557/PAS/U/003881/12001(1) in tema di licenze *ex art.88* per l'esercizio dell'attività di scommesse, di sale giochi con apparecchi *videolottery* e di sale bingo, con la quale è stata impartita alle Questure l'indicazione di tenere conto, in sede di rilascio delle citate licenze, anche della disciplina regionale o locale in tema di distanze minime da luoghi qualificati come "sensibili".

Le questioni sollevate riguardano in particolare i seguenti profili:

- 1) Se la circolare intendesse riferirsi all'apertura in senso fisico di nuovi centri scommesse, sale VLT e sale Bingo ovvero se essa debba essere osservata anche nel caso di istanze presentate da soggetti che intendano subentrare nella titolarità di esercizi già esistenti (ad esempio nei casi di cessione d'azienda o di cambio del legale rappresentante della società);
- 2) Se si debba tenere conto delle distanze minime anche in relazione ad autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività accessoria di raccolta scommesse presso i c.d. *corner* o punti gioco siti all'interno di esercizi quali bar, tabacchi, ecc. ai sensi del d.l. n. 223/2006;
- 3) Se si debba tener conto delle citate distanze anche relativamente ai punti raccolta (ex CTD) regolarizzati attraverso le disposizioni di emersione contenute nelle leggi di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) e per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Ciò premesso si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono:

In relazione al quesito n. 1) si osserva che la circolare in argomento, per sua espressa disposizione, "*si applica alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia ancora in corso alla data della circolare medesima*".

Il citato atto di indirizzo richiama nelle premesse l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017, con la quale le Regioni e gli enti locali si sono impegnati ad adottare criteri di ubicazione delle sale che consentano un'equilibrata distribuzione del gioco sul territorio, tenendo conto, tra l'altro, degli investimenti esistenti.

D'altra parte l'art. 1, comma 1049, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) stabilisce che "*al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

D.D.

commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017'.

Nel solco di tale indicazione metodologica, la circolare in argomento intende per "nuove autorizzazioni" quelle *relative a nuove aperture di esercizi*, riferendo il concetto di "nuova apertura" alla predisposizione, in senso **fisico-materiale**, dei locali ove viene effettivamente collocato l'esercizio stesso.

Non rientrano quindi sotto l'ambito di applicazione della circolare **stessa** i procedimenti autorizzatori concernenti variazioni della titolarità di sale già in esercizio alla data del 19.03.2018 o relativi a variazioni del **concessionario** o alla **nomina** di rappresentanti, sempre con riferimento ad esercizi già in attività alla data predetta.

Invero, si ritiene che, in tali casi, eventuali valutazioni concernenti i limiti distanziometrici ricadano sotto i poteri di vigilanza degli enti locali, previsti dalla legislazione regionale e che la circolare fa espressamente salvi. Siffatta valutazione è, peraltro, suscettibile di essere eseguita dagli stessi enti locali anche a prescindere da vicende inerenti alla titolarità della licenze.

La risposta al **quesito n. 2** dipende dalle tipologie di attività alle quali le **single** leggi regionali si riferiscono nell'introdurre le prescrizioni relative al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.

Può essere utile richiamare in questa sede, a titolo **esemplificativo**, la **pronuncia** del TAR Lombardia – Milano n. 1570/2015 che ha interpretato il riferimento operato dalla legge regionale della Lombardia n. 8/2013 alle sole sale con apparecchi VLT, come sintomatico della volontà del legislatore regionale di non estendere l'applicazione delle "distanze minime" anche ad altre tipologie di attività, come i centri scommesse.

Ad ogni buon conto, considerato che la questione di cui si tratta chiama in causa l'**interpretazione** di norme non statali ma regionali, nei casi dubbi, codeste Questure, tramite l'ausilio delle Prefetture nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dall'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, potranno domandare alle Regioni di rendere i necessari chiarimenti interpretativi.

Per quanto concerne il **quesito n. 3**, si premette che l'art. 1, comma 1048 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) ha previsto che "**le concessioni**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

D.D.

in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nonché dell'art. 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018," a fronte del versamento della somma annuale di euro 6000 o di euro 3500 a seconda della tipologia di attività considerata.

Il medesimo comma n. 1048, nel disciplinare la predetta proroga, fa peraltro riferimento all'esigenza di perseguire, in materia di attività di raccolta delle scommesse *"un corretto assetto distributivo anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata"*, la quale a sua volta, com'è noto, impegna le Regioni all'adozione di criteri di ubicazione delle sale che tengano conto, tra l'altro, degli investimenti esistenti.

Pertanto, considerato che l'aggiornamento dei titoli autorizzatori relativi a tali punti di raccolta ha riguardo ad attività già esistenti - e legittimamente operanti a seguito della regolarizzazione - esso non ricade sotto l'ambito di applicazione della circolare in argomento.

L'Ufficio per la Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che dovesse rendersi necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta
Gambacurta